



# Produzione e commercializzazione prodotti sementieri

A.G. 211

12 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	211
Titolo:	Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Norma di riferimento:	articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

## Finalità

Il provvedimento ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

L'art. 11 della legge n. 117/2019 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno del Reg. (UE) n. 2016/2031, misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del summenzionato regolamento. Nella RT allegata alla legge n. 117/2019 (A.C. 1432) si afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non erano allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 restava quindi subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Capo I - Articoli 1-6:</b> il Capo I ripropone quanto già previsto a legislazione vigente, in particolare ribadendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente (articolo 2). Inoltre aggiorna le definizioni applicabili (articolo 3) ed estende a tutte le ditte sementiere la registrazione al Registro Ufficiale degli operatori professionali previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 (articolo 6).	La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che dalle disposizioni non derivano effetti o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, sull'articolo 6 la RT evidenzia che la registrazione è gratuita e non vi sono oneri a carico dell'operatore professionale. I Servizi Fitosanitari regionali, autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali

	<p>(RUOP), provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo (registrazione dei soggetti e gestione del RUOP), mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>Capo II - Articoli 7-17:</b> ha ad oggetto i registri nazionali per le varietà vegetali di specie agrarie ed ortive, obbligatori e volontari. Riprende disposizioni già previste a legislazione vigente, coordinandole nel presente capo. L'art. 17 istituisce la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, già prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e ne definisce i compiti. Ai componenti della Commissione non spettano, inoltre, compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti e né rimborsi spese comunque denominati.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme in esame sono il combinato disposto di disposizioni attualmente vigenti e indica, per ciascun articolo, le norme vigenti confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p> <p>La RT fornisce comunque ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità delle norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla tenuta dei registri nazionali di cui all'articolo 7 il Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali provvede agli adempimenti previsti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;</li> <li>- sull'articolo 9 (prove di coltivazione in campo), le ordinarie attività di competenza del Ministero o di altri organismi pubblici coinvolti dal Ministero per l'esecuzione di tali prove, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'accertamento dei requisiti avviene sulla base di prove di campo nel corso delle quali sono osservate caratteristiche morfologiche e agronomiche nel rispetto di protocolli conformi alle norme europee. A copertura degli oneri derivanti dalle specifiche attività di accertamento dei requisiti tecnici, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83 a carico del richiedente l'iscrizione della varietà;</li> <li>- sull'articolo 17 relativo alla Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, la RT rileva che ai componenti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti e né rimborsi spese comunque denominati; dalla sua istituzione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</li> </ul>
<p><b>Capo III - Articoli 18-31:</b> ha ad oggetto le attività di controllo ufficiale e di certificazione dei prodotti sementieri. Riprende disposizioni già previste a legislazione vigente, coordinandole nel presente capo. Inoltre, con previsione innovativa, si dispone che il personale incaricato dell'effettuazione dei controlli sarà iscritto in un apposito registro, il cui mantenimento è affidato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (articolo 20).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme sono il combinato disposto di previsioni attualmente vigenti e indica, per ciascun articolo, le norme confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p> <p>La RT fornisce comunque ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità delle norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento agli articoli 18 e 19 (concernenti i controlli e la loro esecuzione), le ordinarie attività di competenza del Ministero o delle eventuali amministrazioni pubbliche coinvolte saranno svolte con le risorse</li> </ul>

disponibili a legislazione vigente. Qualora le attività specifiche di controllo e certificazione comportino oneri, la loro copertura, come già avviene a legislazione vigente, sarà posta totalmente a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui al successivo articolo 83 e continuerà a non gravare sulle amministrazioni pubbliche coinvolte;

- i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante saranno effettuati conformemente a quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria vigente, in applicazione del Reg. UE 2017/625, pertanto rientrano nelle competenze attribuite al Servizio fitosanitario nazionale che effettuerà tali ordinarie attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore;

- quanto all'articolo 20 (formazione del personale incaricato dei controlli), trattasi di ordinaria attività di competenza già svolta dal Ministero o dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (per quanto concerne la formazione) che sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La formazione, inoltre, rientra tra le competenze del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) così come nella riorganizzazione è prevista la formazione degli addetti ai controlli;

- Infine, agli oneri derivanti dai controlli previsti all'articolo 27, comma 2 (sementi di specie ortive), e a quelli connessi alla sorveglianza e relativa attività di formazione (prevista agli articoli 30 e 31) si provvede in base alle tariffe di cui al successivo art. 83, a carico – rispettivamente - del soggetto richiedente la certificazione e dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

La RT si sofferma poi specificamente sul Registro del personale, istituito, con previsione innovativa della legislazione vigente, dal medesimo articolo 20. Il Registro sarà inserito, al pari di altri registri/banche dati già in essere, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), istituito dall'articolo 15 della legge n. 194/1984, al fine di garantire il coordinamento delle attività agricole e la conseguente acquisizione e verifica di tutti i dati relativi al comparto agricolo. Il Ministero nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico. Pertanto, la creazione del registro rientra tra le competenze

	<p>ordinarie in essere del Ministero e, come tale, eventuali oneri sono coperti dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>Capo IV - Articoli 32-43:</b> ha ad oggetto disposizioni sull'immissione in commercio delle sementi e prescrizioni in materia di imballaggio, chiusura ed etichettatura delle sementi. Riprende disposizioni già previste a legislazione vigente, coordinandole nel presente capo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti e indica, per ciascun articolo, le norme confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p> <p>Oltre a ciò, la RT fornisce comunque ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità delle norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sugli articoli 32 e 33 (immissione in commercio, imballaggi e cartellini), le prescrizioni previste sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83 e dunque da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</li> <li>- sull'articolo 34, le prescrizioni previste al comma 2 (cartellino del fornitore) e al comma 5, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) (per le ditte sementiere: contabilità delle sementi e campioni da tenere a disposizione), sono sottoposte a controllo ufficiale i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83 e dunque da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</li> <li>- anche le prescrizioni dell'articolo 36 ("piccoli imballaggi") sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83;</li> <li>- i controlli e la sorveglianza ai fini della chiusura degli imballaggi (articolo 33 comma 4), del riconfezionamento di sementi o del campionamento di lotti di semente da parte degli operatori (articolo 34, commi 2 e 5, lettera <i>b</i>) e <i>c</i>) o di verifica dei sistemi di registrazione dei dati (prima registro di carico e scarico ora sistemi di tracciabilità di cui all'art. 37) sono già effettuati dal Ministero o da organismi pubblici delegati e il decreto non apporta alcuna modifica alle attività in essere, pertanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.</li> </ul> <p>La RT conclude affermando che le disposizioni del Capo in esame non prevedono nuovi compiti affidati alle amministrazioni pubbliche coinvolte, non modificano quanto già realizzato a normativa vigente e i relativi oneri amministrativi, pertanto dalla previsione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Capo V - Articoli 44-47:</b> reca norme su deroghe e divieti alla commercializzazione delle</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme ripropongono disposizioni già presenti nella</p>

<p>sementi, rirrendendo disposizioni già previste a legislazione vigente.</p>	<p>normativa sementiera vigente e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione indica, per ciascun articolo, le norme confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p>
<p><b>Capo VI - Articoli 48-74:</b> ha ad oggetto le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e i miscugli di preservazione. Include tutte le disposizioni inerenti l'iscrizione di tali varietà in un'apposita sezione del Registro con i relativi requisiti, le condizioni di commercializzazione e le relative restrizioni, nonché la loro certificazione, imballaggio, etichettatura e commercializzazione. Riprende disposizioni già previste a legislazione vigente, coordinandole nel presente capo.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme ripropongono disposizioni già presenti nella normativa sementiera vigente accorpandole per argomenti omogenei e semplificandole; essa indica, per ciascun articolo, le norme confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p> <p>Oltre a ciò, la RT specifica altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le disposizioni riguardanti la domanda di iscrizione (art. 53) e quelle sugli obblighi di informazione e di notifica (art. 72 e 73) rientrano nell'ambito delle attività ordinarie e il Ministero le svolgerà con le risorse disponibili a legislazione vigente;</li> <li>- le attività riguardanti i controlli e le certificazioni sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83;</li> <li>- la gestione e il coordinamento delle informazioni notificate da parte dei produttori di sementi in relazione alle produzioni messe in atto (art. 68) rientrano nelle attività ordinarie delle amministrazioni pubbliche svolte con risorse disponibili a legislazione vigente: pertanto non si hanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</li> </ul>
<p><b>Capo VII - Articoli 75-80:</b> disciplina l'equivalenza di sementi importate e prodotte in altri Stati membri o in Paesi Terzi e che sono stati riconosciuti equivalenti.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che le norme del presente Capo derivano da norme vigenti e indica, per ciascun articolo, le norme confluite nel presente testo (in proposito si rinvia al testo della RT).</p> <p>Inoltre, in ogni caso, gli oneri derivanti dalle attività di controllo specifiche finalizzate alla certificazione di tali materiali, richieste dagli operatori interessati, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altre amministrazioni pubbliche delegate, sono soggette al sistema tariffario di cui all'articolo 83 e pertanto sono a carico dei soggetti richiedenti l'accreditamento. Pertanto, le disposizioni del presente Capo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p><b>Capo VIII - Articoli 81-84:</b> disciplina l'attività di vigilanza, le sanzioni e le norme finanziarie. Vengono individuate, aumentandole e integrandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera ribadendo, in particolare, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma sull'articolo 81 che, ad eccezione delle sanzioni di cui ai commi 2, 4, 19 e 21, già presenti nella normativa vigente, le altre sono di nuova istituzione e sono state inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci,</p>

<p>Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni (art. 81).</p> <p>Con, decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031 (art. 82).</p> <p>Sono disciplinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi nonché quelle di rilascio dei cartellini ufficiali poste a carico del soggetto interessato (art. 83). Gli importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio; le tariffe sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>Infine, si stabilisce che dall'applicazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 84).</p>	<p>dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, nel rispetto del criterio direttivo di cui all'articolo 11 della legge 117/2019. Inoltre, l'articolo 81, al comma 23, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni. La RT conclude affermando che dall'articolo 81 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>L'articolo 82 combina le disposizioni già vigenti, opportunamente aggiornate, e pertanto si mantiene la stessa attività ordinaria senza ulteriori nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre, il meccanismo di riassegnazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per l'attuazione delle misure di eradicazione, disciplinato al comma 5, secondo la RT rispetta il criterio previsto all'articolo 11, comma 1, lett. o), della legge n. 117/2019, che fa riferimento alla destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi in esame all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento UE 2016/2013, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.</p> <p>Infine, sulle tariffe poste a carico dei soggetti interessati disciplinate all'articolo 83, la RT riporta i criteri per il relativo calcolo i quali fanno riferimento, tra l'altro, alla retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell'esecuzione delle prove per l'iscrizione delle varietà ai Registri, compresi gli oneri sociali e la formazione del personale tecnico e ispettivo.</p>
<p><b>Capo IX - Articoli 85-87:</b> contiene la clausola di cedevolezza (art. 85), norme transitorie (art. 86) e le abrogazioni (art. 87).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che tali previsioni non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e volti a suffragare la clausola di neutralità riferita al complesso del provvedimento.

Si osserva invece che il comma 5 dell'articolo 82 – con disposizione innovativa della legislazione vigente – prevede la riassegnazione a spesa del 50 per cento degli importi versati a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria: la relazione tecnica indica che tale previsione risponde a un criterio direttivo della delegazione legislativa. Pur considerando che le entrate in questione sono di natura eventuale e che le nuove sanzioni risultano più elevate rispetto a quelle attualmente previste, andrebbero comunque acquisiti elementi idonei a confermare che dalla predetta riassegnazione parziale a spesa non derivi una riduzione di entrate eventualmente già scontate in bilancio.

Quanto alla Commissione di cui all'art. 17, per i cui componenti non sono previsti compensi o altri emolumenti, andrebbe acquisita conferma che anche le attività di supporto amministrativo alla stessa

possano essere svolte in assenza di oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 84, comma 1, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.